

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione X Penale**

**Composto da**

Dr.ssa Rosanna Iannicello	Pres.
Dr.Renato Orfanelli	Giud.
Dr.ssa Giulia Arcieri	Giud.

Letta la richiesta depositata dal p.m., come da verbale di udienza del 5.4.16, con la quale si chiede per tutti gli imputati la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p..

sentiti in udienza i difensori degli imputati ed acquisite le memorie scritte dagli stessi presentate

**OSSERVA**

L'art. 304 c.p.p. prevede al comma 1 alcune ipotesi di sospensione obbligata per casi lessativamente indicati e, al comma 2, una ipotesi di sospensione discrezionale, rimessa alla valutazione del giudice, quando si proceda per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. e quando il giudizio appaia particolarmente complesso, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza.

Evidenza della prova e dibattimento complesso sono due concetti non necessariamente in contraddizione tra loro poiché anche una prova articolata e riferita a plurime acquisizioni istruttorie può acquisire, per il p.m. che la propone e per il giudice che la valuta ai fini del giudizio immediato, il carattere dell'evidenza all'esito delle indagini preliminari; altra cosa è la complessità del dibattimento, situazione questa che si configura in relazione al congedio delle prove proposte da tutte le parti, al numero degli imputati e delle imputazioni (un numero significativo di imputati e di imputazioni determina *per se facto articolazione e diversificazione di tesi difensive*).

In tal senso Cass. Sez. V, 26.11.1997 n. 4625: "...Il numero di reati, le modalità e gli interventi della concreta fattispecie possono essere elementi indicativi di una particolare complessità del dibattimento in relazione alla ricostruzione processuale delle vicende, al numero degli imputati da esaminare, ai testi da sentire e, in generale, del materiale anche documentale da acquisire, tutto questo preludendo inoltre al numero ed alla complessità degli interventi della discussione finale...".

Vedi anche:

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47614 del 12.12.2008 Cc. (dep. 22.12.2008): "È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia - nella specie relativa alla trascrizione delle interrogazioni - avesse il carattere della necessità ed inevitabilità anche se riguardante la posizione di uno solo di essi, passo che si tratta di un elemento di natura oggettiva relativo al dibattimento senza distinzione fra le posizioni dei singoli imputati e che rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se effettuare o meno la perizia medesima".

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44468 del 23.09.2013 Cc. (dep. 04.11.2013): "La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione dei processi".

Nel caso di specie il numero degli imputati (46), il numero delle parti civili (25), il numero e la gravità delle imputazioni (articolate in due diversi decreti di citazione a giudizio immediato), la consistenza della produzione documentale e delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni (numerossissime quelle indicate dal p.m. ma altrettanto numerose quelle indicate dai difensori), infine il numero dei testi indicati dalle parti (centinaia i testi ammessi su istanza della difesa, come da ordinanza di ammissione delle prove che si allega al presente provvedimento) costituiscono elementi tutti che concorrono nella individuazione del presente dibattimento come dibattimento complesso.

Va poi osservato che l'impegno organizzativo in relazione al processo è già realizzato al massimo livello in quanto, sin dalla prima udienza, è stato previsto un calendario di quattro udienze settimanali con orario programmato almeno fino alle ore 18.00 (situazione questa che richiede un notevole lavoro anche da parte del personale di cancelleria) e che numerose udienze sono state destinate alla soluzione delle molteplici questioni preliminari sollevate dai difensori (tra le quali anche quelle relative alla ammissibilità della costituzione di parte civile di almeno un centinaio di persone fisiche e giuridiche).

Inoltre l'audizione dei testi del p.m. sinora realizzata (ufficiali di p.g. che hanno coordinato le indagini) ha impegnato numerosissime udienze (41 quelle tenute dal 5.11.15 ad oggi, 12.4.16), anche per garantire un effettivo controesame difensivo (alcuni difensori hanno peraltro riservato il controesame all'esito del completamento della perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sicché tale atto istruttorio non può considerarsi concluso neppure parzialmente in relazione ai testi già esposti). Su richiesta degli stessi difensori è stato poi assegnato termine ampio, sino al 30.4.16, per indicare le intercettazioni di interesse dei singoli imputati, da trascrivere in aggiunta a quelle già indicate dal p.m.

Il tempo intercorso tra la richiesta del p.m. di giudizio immediato, la decisione del g.i.p. e la fissazione della prima udienza dibattimentale, nella media del Tribunale di Roma, costituisce unico aspetto organizzativo ovvero dato di fatto indonegno ad influire sulla valutazione di complessità del dibattimento.

La riunica trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in apposita udienza fissata innanzi al g.i.p. parimenti integra, per il Tribunale, ultra situazione di fatto. Va peraltro rilevato che una volta enteso il decreto di giudizio in mediante il quale non avrebbe potuto procedere all'udienza "stralocata" per la trascrizione delle intercettazioni, in tal senso v. Cass. Reg. S. sentenza n. 12458 del 22.01.2014 L.R. (dep. 3.03.2014) r. "la carenza di trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, se dovunque riconosciute dal giudice, ha gravato sull'efficacia processuale dei procedimenti che riguardano gli obiettivi processuali rappresentati da la rappresentazione dei sottoposti al giudizio eccetto sul punto di applicazione della legge, cioè nell'ipotesi specifica di quei procedimenti che non riguardano la rappresentazione degli sottoposti al giudizio, ma solo la loro applicazione".  
Ved. INFPI Città Reg. L. 10/03/2014 n. 3377 - T.R. 11/03/2014 n. 3377 - G.R. 11/03/2014 n. 3377  
Ved. INFPI Città Reg. L. 10/03/2014 n. 3377 - T.R. 11/03/2014 n. 3377 - G.R. 11/03/2014 n. 3377

ambientati alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che *ove detti atti siano comunque compiuti essi risultino effetti da sufficienza assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combattuto disposto di cui agli articoli 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen.* (Fatti specifici in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha riconosciuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche e ambientali).

Né alcun rilievo assumono, per il Tribunale, i tempi prescelti dal p.m. per formulare la sua richiesta di sospensione dei termini cautelari né eventuali ragioni di tale richiesta estranee o parallele a quelle di cui all'art. 304 co. 2 c.p.p.: non è infatti previsto alcun termine entro il quale il p.m. possa avanzare la sua richiesta ed il Tribunale è chiamato soltanto a valutare se ricorra una "causa oggettiva" (Cass. Sez. Un. n. 23381/2007) di sospensione dei termini, precisamente ancorata a situazioni di allarme sociale ed alle conseguenti esigenze di tutela della collettività.

Quanto ai reati ai quali è applicabile la sospensione dei termini, l'elencazione degli stessi è contenuta nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. senza che sia possibile al Tribunale, nella presente fase, valutare l'ipotesi accusatoria formulata a conferma della prospettazione dell'accusa o a conforto delle prospettazioni difensive, poiché una simile valutazione (altrio impropria in relazione al provvedimento di eventuale sospensione dei termini) avrebbe a determinare - nell'uno come nell'altro caso - un'anticipazione del giudizio di fatto sulla sussistenza e sulla qualificazione giuridica dei fatti.

L'istituto della sospensione dei termini, così come ricostruito, si basa su un dato oggettivo e cioè su una situazione unitaria, contraddistinta anche dall'intreccio di incolpazioni correlate e accomunate, che non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate (cfr. Cass. Sez. Un. 23381 del 2007: "Nei procedimenti cumulatorivi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407" nonché Cass. 15477/14), poiché il *simultaneus processus* è istituto preposto all'accertamento dei fatti in contesto unitario, a garanzia degli imputati, ma anche a garanzia della rapidità complessiva dei tempi processuali e di una più razionale organizzazione della funzione giudiziaria: esso pertanto si rivela in armonia con la norma di cui all'art. 111 Cost. e con le norme di cui agli artt. 5 e 6 CEDU (vedi Cass. Sez. II, 17.2.2012 n. 19942 nella quale, ribadendo l'orientamento delle Sezioni Unite, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 304 co. 2 c.p.p. "nella parte in cui consente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. anche nei confronti del coimputato cui non sia personalmente contestato uno dei predetti reati").

Quanto poi all'osservazione difensiva secondo la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avrebbero mai recepito le argomentazioni della Corte Costituzionale, va

osservato che nella sentenza n. 238/1997 della Corte Cost. l'indicazione relativa ai reati dell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. viene formulata solo per ricordare i presupposti dell'istituto della sospensione facoltativa dei termini e non per sottolineare la differente posizione di imputati attinti da imputazioni diverse: in tal modo risultano soltanto ribaditi i due presupposti per l'applicazione dell'istituto.

Né può procedersi alla separazione di singole posizioni processuali sia per quanto già rilevato circa la necessità del *simultaneus processus* (profilo peraltro già valutato dal Tribunale all'atto della riunione dei procedimenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento) sia alla luce della previsione legislativa di cui al comma 5 dell'art. 304 c.p.p. che prevede la separazione nei casi di cui al comma 1 ovvero nella ipotesi di "cause di sospensione espressamente considerate come personali" (v. Cass. Sez. Un. 2007 n. 23381) e non in relazione a cause di natura oggettiva quale quella indicata dal comma 2.

Infine "... il tema della sospensione prescinde da quello delle esigenze casuistiche cui venir meno potrà essere fatto valere dagli imputati soltanto con il chiedere la revoca della misura" (Corte Cost. n. 238/1997).

La circostanza che alcune scarcerazioni per decompenza termini siano già intervenute prima della richiesta del p.m., integra parimenti una situazione di fatto che intanto non è descrivibile al Tribunale e dalla quale non può poi derivare la disapplicazione delle previsioni di cui all'art. 304 c.p.p..

Da quanto sin qui dedotto si evince la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta dai difensori e la necessità di accogliere la richiesta del p.m. di sospensione dei termini.

#### P.Q.M.

visto l'art. 204 co. 2 c.p.p.

in accoglimento della richiesta del pm, dichiara sospesi i termini di carcerazione cautelare (relativi alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari), durante il tempo necessario per il dibattimento e per la deliberazione della sentenza, nei confronti di tutti gli imputati ripetendo le esigenze difensive di separazione.


L'inchiesta manifestamente affonda la questione di costituzionalità dell'art. 408 co. 2 c.p.p.

Roma, 12.4.16

Ufficio

Ufficio Difesa

Ufficio Difesa



ROMA

Ufficio Difesa